



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott.ssa Anna Luisa Carra

Presidente

dott. Sergio Vaccarino

Giudice

dott. Gioacchino Alessandro

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 14/2024

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **69255** del registro di segreteria, promosso

dal Procuratore Regionale nei confronti di:

Agenzia delle Entrate-Riscossione (C.F. e P. IVA 13756881002), già

Riscossione Sicilia s.p.a. Agente della Riscossione per le province siciliane

ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 73/2021, con sede in Roma, Via Giuseppe

Grezar n. 14, in persona del suo procuratore speciale Avv. Salvatore Baffa,

nominato giusta atto Rep. n. 44243, Racc. n. 25316 del 13.12.2018 per notar

Marco De Luca in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Tarantino, in

virtù di procura speciale in atti, con cui elettivamente domicilia in Palermo,

via Francesco Petrarca n. 31 (pec: mariatarantino@pecavvpa.it);

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del 20 dicembre 2023, il relatore dott. Gioacchino

Alessandro, il Pubblico Ministero contabile, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale dott. Marco Cavallaro, e l'avv. Maria Tarantino,

nell'interesse di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato il 30 giugno 2023 e ritualmente notificato in data successiva, l'Ufficio di Procura presso questa Sezione Giurisdizionale ha evocato in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione – ADER, per ottenerne l'affermazione di responsabilità amministrativa e, quindi, la condanna per un danno erariale indiretto, stimato in complessivi euro 31.251,67, asseritamente prodottosi in conseguenza delle sentenze n. 760/2/15 depositata il 13 aprile 2015 della CTP di Trapani, e n. 914/3/17 depositata il 15 marzo 2017 della CTR, II Sezione, di Palermo, ormai *res iudicata*.

I.1. L'atto introduttivo specifica che il nocumento erariale è stato sofferto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (nella misura di euro 1.569,35, corrispondente al credito erariale per IRPE, interessi, sanzioni annualità dal 2000 al 2007 di cui esso è beneficiario), dalla Regione siciliana (nella misura di euro 29.555,91 (corrispondente ai crediti per addizionale di pertinenza dell'erario regionale, oltre relativi sanzioni ed interessi, per l'annualità dal 2000 al 2007) e dal Comune di Trapani (credito di euro 126,41 per addizionale comunale IRPEF, oltre sanzioni e interessi).

Solo in via subordinata, per l'attore pubblico, l'Ente danneggiato sarebbe da indentificarsi nell'Agenzia delle Entrate.

I.2 Prospetta il Requirente che l'istruttoria di responsabilità amministrativa condotta dall'Ufficio di Procura, avviatasi in conseguenza della *notitia damni* (prot. n. 37573 del 9.5.2018) fatta pervenire (il 7 giugno 2022) dalla Direzione Provinciale di Trapani dell'Agenzia delle Entrate, ha permesso di acclarare che, con le richiamate sentenze, il Giudice tributario ha annullato **(i)** il

preavviso di fermo amministrativo dei beni mobili registrati n. 29980201200007757, notificato in data 3.9.2012, relativo a n. 11 cartelle esattoriali in esso indicate e portante un carico erariale per un importo complessivo di euro 11.103,77, e (ii) l'iscrizione ipotecaria n. 7446/2012 del 20.8.2012, notificata al contribuente in data 4.9.2012 relativa a n. 27 cartelle esattoriali, per un importo complessivo di euro 50.556,81. Trattavasi degli atti preordinati a soddisfare, nei confronti del contribuente Bosco Biagio la pretesa erariale al pagamento delle ragioni di credito per i tributi indicati.

La CTP di Trapani aveva infatti condiviso le doglianze con cui il contribuente lamentava la nullità dei summenzionati atti e delle relative cartelle esattoriali dei cui contenuti assumeva di non avere mai avuto conoscenza per radicale inesistenza della relativa notifica, aggiungendo che dell'esistenza delle cartelle aveva avuto conoscenza solo per il tramite del preavviso di fermo e della iscrizione di ipoteca, che impugnava, peraltro notificati essi stessi alla residenza anagrafica e non al domicilio fiscale. Il giudice tributario di primo grado statuiva, invero, che il concessionario, producendo solo gli "estratti ruolo" non aveva fornito prova del contenuto e della notifica della cartella esattoriale, ossia della correttezza delle procedure di riscossione; la pronuncia era sostanzialmente confermata dalla Commissione tributaria regionale che condannava l'appellante anche alle refusione delle spese legali con sentenza divenuta definitiva il 24.5.2017 per mancata impugnazione.

Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate disponeva in data 26.2.2018 lo sgravio delle relative pretese erariali e, con atto di costituzione in mora prot. n. 23682 del 26.3.2018, trasmesso a mezzo PEC all'Agente della Riscossione, intimava e diffidava Riscossione Sicilia s.p.a., odierna convenuta, a rifondere,

entro il termine di quindici giorni, il danno di euro 31.283,12, pari al credito erariale disperso in conseguenza della menzionata sentenza definitiva n. 941/3/17 della CTR di Palermo, in quanto detto provvedimento era fondato su condotta responsabile ed errata dell'Agente della Riscossione, cui era ascritto l'incombente della corretta notifica della cartella esattoriale; la costituzione in mora veniva rinnovata, sempre a mezzo PEC, con atto prot. n. 26540 del 3.3.2023.

I.3 Su questi presupposti fattuali, il P.M. contabile, fatto preliminarmente richiamo alla successione *ex lege* (commi 1 e 4 dell'art. 76 d.l. n. 73/2021) dell'odierna convenuta nella universalità dei rapporti giuridici (attivi e passivi; sostanziali e processuali) già intestati a Riscossione Sicilia S.p.A. nonché alle ragioni che radicherebbero la *potestas iudicandi* di questo plesso giurisdizionale, deduce la sicura riconoscibilità, a carico della convenuta, all'esito dell'esame dei citati provvedimenti giudiziali di prime e seconde cure, degli elementi costitutivi dell'illecito erariale, causato, in fattispecie, dalla inesistente e comunque non comprovata notifica delle cartelle esattoriali e dalla cattiva gestione della procedura di riscossione e, pertanto, della definitiva ed irrimediabile "perdita" del credito erariale.

I.3.1. In dettaglio, per il P.M. contabile ricorre, come chiaramente argomentato dal Giudicante tributario, il vizio che ha radicalmente inficiato l'intera procedura di riscossione riassumibile, secondo il medesimo requirente, entro un plurimo profilo responsabilistico, sostanziale, procedurale e processuale, integralmente riconducibile all'Agente della riscossione.

Anzitutto, il P.M. censura che (i) ADER ha adottato una procedura di notifica degli atti, sia successivi sia prodromici, non ordinaria né rituale, in violazione

dell'art. 60, comma 1, lett. c) del DPR n. 600/1973, applicabile *ratione temporis*, che induce a prediligere la notifica a mani proprie del destinatario, mentre nel caso di specie la scelta della notifica a mezzo posta non appare giustificata né motivata né soprattutto eseguita con le dovute cautele in ragione che l'invio di atti e cartelle in plico chiuso espone il notificante alle problematiche che poi hanno determinato la sostanziale inesistenza e la censurabile irritualità dell'intero procedimento notificatorio; **(ii)** vieppiù grave e rilevante, ed oggetto delle più specifiche censure dei Giudicanti tributari di prime e seconde cure, il fatto che l'Agente della Riscossione, convenuto nel giudizio tributario, non sia stato in grado di produrre copia delle cartelle esattoriali asseritamente notificate al contribuente e che costituivano il presupposto su cui si fondavano gli atti recuperatori, ovvero l'iscrizione ipotecaria ed il preavviso di fermo amministrativo, limitandosi, come rilevato dal Giudicante tributario, al deposito della relata di asserita notifica e dell'estratto di ruolo, ma non delle presupposte cartelle esattoriali, talché la pretesa creditoria gestita dall'Agente risulta, in effetti, fondata su atti impositivi presupposti mai ritualmente portati alla conoscenza del debitore erariale, con conseguente violazione anche dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 della legge n. 212/2020; **(iii)** in terzo luogo, il requirente evidenzia che, dall'esame degli atti impugnati in sede tributaria, unici effettivamente conoscibili, emerge *per tabulas* come l'Agente della riscossione abbia perseguito nel proprio errore procedimentale, indicando per gli atti recuperatori impugnati quale indirizzo del contribuente la residenza anagrafica anziché il domicilio fiscale che lo stesso aveva eletto al fine di ricevere le notifiche degli atti a contenuto tributario; errore ancor più grave e

significativo di cattiva diligenza atteso che sull'Agente della riscossione grava

l'onere della puntuale e precisa antecedente verifica della notifica e della

corretta indicazione dell'indirizzo presso cui eseguirla.

Per il requirente, gli aspetti gravemente difettosi riconducibili al complessivo

contegno dell'odierna convenuta manifestano l'inesatta esecuzione degli

aspetti funzionali della condotta richiesta e, conseguentemente, i presupposti

oggettivi della responsabilità, ribadendo come tale inescusabile disfunzione

emerge dalla scelta errata di utilizzare la notifica a mezzo postale, dalla

superficialità sia nell'effettuare la notifica che nella verifica del

perfezionamento della stessa, sia soprattutto nella mancata conservazione

della documentazione comprovante il procedimento, come pacificamente

prescritto dall'art. 26, c. 5, del DPR n. 602/1973, di modo che essi possano

essere utilizzati anche in sede giudiziale al fine di tutelare il credito in ipotesi

di contestazione.

I.3.2. Nella complessiva condotta dell'Agente della Riscossione il requirente

rinviene anche l'elemento soggettivo della colpa grave, stante peraltro che la

normativa citata palesemente violata dal concessionario non imponeva

condotte particolarmente gravose o complesse sotto il profilo sostanziale e

normativo, gravità che emergerebbe sotto i sopracitati diversi e convergenti

profili:

i. nelle immotivate superficialità, negligenza e imperizia con cui fu gestito,

effettuato e sovrinteso, inficiandolo, l'intero procedimento di notifica

dell'originaria cartella di pagamento, poi rifluito nel provvedimento

caducatorio del Giudicante contabile, nei plurimi termini evocati, ovvero nella

ingiustificata ed immotivata scelta del procedimento di notifica a mezzo posta,

nella errata verifica dell'indirizzo di trasmissione degli atti a fronte dell'elezione di domicilio, nella mancata conservazione degli atti notificati in forma integrale, nell'azione tardiva rispetto al maturare del credito erariale. Aggiunge il requirente che non si rinvergono situazioni di particolare complessità nell'identificazione e nel rinvenimento del destinatario della notifica che possano avere negativamente influito sulla vicenda; censura in particolare:

ii. la mancata conservazione della documentazione, particolarmente quella costituita dalle integrali cartelle di pagamento originariamente asseritamente notificate al contribuente, la cui indisponibilità ha rappresentato ulteriore, se non precipua, ragione di annullamento giudiziale della pretesa creditoria erariale nel suo complesso;

iii. la mancata effettuazione di qualsiasi pur opportuno controllo sul procedimento notificatorio e sulla corretta conservazione della documentazione, condotte anch'esse, però, non contraddistinte da particolari complessità, e che, anzi, rappresentano il naturale precipitato dei doveri e compiti funzionali ascritti al Concessionario della riscossione;

iv. la plurima violazione di norme, invero chiare e pacifiche nella propria portata applicativa, che regolano l'obbligo di motivazione degli atti, nonché e più gravemente, il procedimento notificatorio, causando in tal modo l'inopinata compressione del diritto di difesa dell'intimato, poi ripristinato e tutelato, con definitiva perdita del credito erariale, dal Giudicante tributario che ha accolto la prospettazione impugnatoria del contribuente.

In sintesi, il requirente imputa alla convenuta grave negligenza nell'avere omissso di ricorrere alla notifica a mano, di verificare la correttezza

dell'indirizzo prescelto per la notifica, di conservare la documentazione

comprovante gli originari atti impositivi e la loro notificazione, di avviare

tempestivamente, rispetto all'originaria notifica, le azioni a tutela dell'erario.

I.4. La Procura attrice, ha, quindi, emesso in data 4 maggio 2023 l'atto di

invito a dedurre per i fatti sopra descritti che ha notificato a mezzo PEC in pari

data alla convenuta.

I.4.1. Per conto della società convenuta il Direttore Regionale per la Sicilia

dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha presentato deduzioni difensive e

documentazione, con atto telematico pervenuto in data 20 giugno 2023, senza

richiesta di audizione personale, argomentando, in sintesi, che le decisioni dei

Giudicanti tributari di prime e seconde cure avrebbero non correttamente

valutato l'effettiva e comprovata notifica delle originarie cartelle di

pagamento e del loro contenuto, nonché la prova processuale

dell'effettuazione delle stesse, non necessitandosi la produzione documentale

degli originali atti impositivi ed essendo, per contro, asseritamente sufficiente

la produzione delle prove di asserita consegna.

I.4.2. Nell'atto introduttivo il requirente contrasta dette controdeduzioni.

Sulla eccepita erroneità della decisione del giudice tributario, rileva che la

contestazione, sin dall'invito a dedurre, non si ferma alla errata-mancata

notifica delle cartelle annullate ma involge una più ampia e complessa

condotta addebitata all'Agente della Riscossione e che, quanto alla nullità

della notifica, occorre considerare che la violazione dell'obbligo di

conservazione della documentazione di cui all'art. 26, c. 5, del DPR n.

602/1973, ha inficiato come argomentato dai giudizi tributari anche il

procedimento di notifica (nullo/inesistente/non comprovato proprio a causa

della mancata ostensione documentale), aggiungendo che questa sanzione processuale non può non conseguire alla invocazione di una notifica di un atto fondata sulla sola ostensione della relata e non dell'atto, nel caso di specie, le cartelle di pagamento che si intendevano notificare.

Richiama sul punto giurisprudenza della Cassazione (sentenze n. 36263 del 2021, n. 5077 del 2017, n. 19415 del 2010) che ribadiscono, rispettivamente, il principio secondo cui il mancato deposito della cartella esattoriale impedisce di esaminare il contenuto dell'atto e dunque la validità della cartella come titolo esecutivo; l'onere in capo all'amministrazione di provare la notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartelle con conseguente nullità di quest'ultima ove non assolto; l'onere del giudice tributario, in caso di contestazione della nullità o inesistenza della notificazione, di individuare i singoli documenti sui quali si basa il proprio convincimento circa la regolarità della discussa notificazione. Segnala altresì giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4/2022) circa la funzione della cartella di pagamento, quale strumento per portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del titolo, e l'importanza della notifica della cartella che assolve alle funzioni che nell'esecuzione civilistica è assolta dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e dalla notificazione del precetto, contrariamente da quanto sostenuto dalla difesa della convenuta che intenderebbe ridurli a mere ricognizioni dei debiti originari fungibilmente sostituibili dai contenuti degli estratti di ruolo. Pertanto, il requirente ribadisce come i principi richiamati corroborano le tesi dei giudicanti tributari di cui alle sentenze costituenti il prodromo del danno indiretto e ribadiscono l'impossibilità di giustificare la condotta plurima contestata alla convenuta

che, nei due gradi di giudizio tributario e neppure nel procedimento giuscontabile è stata in grado di produrre le cartelle di pagamento della pretesa creditoria erariale annullata dal giudice tributario e di cui non v'è traccia nel presente giudizio.

Il requirente respinge anche le ulteriori argomentazioni prospettate dalla convenuta in sede di controdeduzioni all'invito a dedurre, replicando punto su punto, con diffuse considerazioni: i) il fatto che il concessionario avesse iscritto ipoteca sui beni del creditore nel 2007 e avesse inviato comunicazione preventiva di fermo nel 2008, conferma a dire del requirente l'inappropriatezza e il ritardo della convenuta che avrebbe dovuto conservare la documentazione rilevante su un debitore già noto; così anche riguardo alla circostanza della rateazione presentata nel 2008 e revocata nel 2011, il procuratore evidenzia che ciò aggrava la valutazione dell'operato, manifestando ancor più incomprensibile e immotivata la mancata conservazione della documentazione rilevante (massimamente le cartelle di pagamento e la conseguente mancata produzione giudiziale, atteso che il Bosco aveva fatto accesso a procedura di esdebitazione rateale; ii) irrilevanti sono per il requirente anche gli invocati interventi legislativi successivi che avrebbero disposto l'estinzione dei debiti inferiori a euro mille (art. 4 d.l. n. 119/2018 e art. 1, c. 222, l. n. 197/2022), non potendosi attribuire valore interruttivo del nesso causale ad atteggiamenti attendisti o ingiustificatamente ritardatari, oltre al fatto che essi (comunque non riguardanti tutte le cartelle) non hanno avuto alcun valore soddisfacente della pretesa a fronte e sono intervenuti a consistentissimo differimento cronologico rispetto all'attività recuperatoria che l'Agente avrebbe dovuto svolgere e i concreti effetti

satisfattivi che il tempestivo agire – ossia la condotta alternativa esigibile dall'Agente - avrebbe consentito di conseguire; iii) sulla regolarità delle notifiche, il requirente respinge l'argomento difensivo evidenziando con riferimento a ciascuna cartella le modalità di notifica ed evidenziando come sia agevole verificare per tabulas che solo in due casi la notifica sarebbe avvenuta al domicilio fiscale eletto mentre non è motivata la scelta varia e non univoca di utilizzare procedimenti a mezzo posta ovvero un indirizzo diverso da quello fiscale del contribuente.

Il requirente contrasta con diffuse argomentazioni anche l'eccepita rilevanza del differimento normativo delle dichiarazioni di inesigibilità e la presunta confusione tra ente danneggiato ed ente danneggiante.

I.5. In definitiva, non avendo ritenute idonee le deduzioni dell'invitato rispetto alle contestazioni preliminari di responsabilità, la Procura lo citava in giudizio chiedendone la condanna nei termini sopra riferiti.

II. Il 29 novembre 2023 si costituiva la convenuta che, ricostruiti i fatti storici sottesi alla vicenda contenziosa oggi all'esame del Collegio, ha concluso per la declaratoria di improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza della domanda.

Preliminarmente si sofferma sul contenzioso tributario in oggetto, riferendo che gli atti impugnati dal contribuente sottendevano n. 15 cartelle di pagamento, di cui indica numero, data di notifica e relative modalità, tributo, numero di ruolo e data di consegna, riscontrati negli estratti di ruolo e nelle relate di notifica allegati alla memoria di ADER in riscontro all'invito a dedurre.

Ripercorre il contenzioso in sede tributaria e afferma che il sig. Bosco, a

seguito della produzione di ADER delle relate di notifica, non ebbe a proporre motivi aggiunti, né memoria illustrativa o querela di falso relativamente alle firme apposte nelle relate consegnate a mani allo stesso. Evidenzia che la CTP di primo grado, poi confermata in appello, ha accolto il ricorso con l'unica motivazione della mancata produzione di copie delle cartelle di pagamento, mai sollevata dal ricorrente.

II.1. Anzitutto, in rito, ADER postula la improcedibilità della domanda attorea nella prospettiva della inattualità del danno ascritte.

L'argomentazione difensiva poggia sulla ricostruzione del vigente quadro normativo disciplinante le comunicazioni di inesigibilità di competenza dell'agente incaricato della riscossione (artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999, così come modificati e novellati dall'art. 1, comma 683, della Legge n. 190/2014 ed oggetto di successive proroghe, da ultimo, con D.L. n.119 del 23.10.2018, convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2018, n. 136, e con l'art. 1, comma 253 e 254 della Legge n.197/2022 che ha previsto non solo un differimento delle scadenze attualmente previste per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata ma anche una contrazione del calendario complessivo). Difatti, quest'ultima novella riforma l'originaria lett. b) dell'art. 1 l. n. 190 del 2014, aggiungendovi i nuovi commi 684-bis e 684-ter, disposizioni che, rispettivamente, prevedono il potere del concessionario incaricato di presentare, in ogni tempo, le pertinenti comunicazioni nelle ipotesi di inesigibilità manifesta enumerate nei casi da a) ad f) (così il comma 684-bis) e stabiliscono (così il comma 684-ter), per un verso, l'applicabilità alle comunicazioni ex art. 684 bis delle disposizioni poste dagli immutati commi 684, secondo periodo, 685 e 688 e, per altro verso,

che il concessionario non perda il diritto al discarico al verificarsi dei casi compendiati dalle lettere e) ed f) del comma 684 bis.

Ebbene, dalla composita cornice normativa descritta si ricava, a dire della comparente, la conclusione per cui non sussiste danno erariale attuale se non a maturata scadenza del termine di trasmissione della comunicazione di inesigibilità e se non a condizione che venga acclarata, nel procedimento amministrativo di discarico, la sua responsabilità per la mancata riscossione.

Anche in caso di perdita del discarico tra le cui cause si contempla la mancata notifica, il d.lgs. 112/1999 non assegna affatto all'Agente della riscossione l'obbligo di versare all'ente creditore l'intero importo iscritto a ruolo e non riscosso, posto che la legge (art. 20 del d.lgs. n. 119/1999 applicabile anche alle domande di rimborso e/o di inesigibilità relativi a ruoli c.d. "*ante riforma*"), in casi di rifiuto del discarico da parte dell'ente impositore concede diversi strumenti al concessionario per reagire a tale provvedimento e definire le vicende (versare, ex art. 20, c. 5, una somma pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo dopo la notifica del diniego, ovvero un terzo dopo il decorso del termine in mancanza di definizione agevolata o di ricorso; ricorrere alla definizione agevolata ex art. 20, c. 4; proporre ricorso alla Corte dei conti).

Evidenza che la procedura di discarico non è discrezionale o rinunciabile ma rappresenta una sequela procedimentale e necessaria *ex lege*.

In sintesi, afferma che l'agente della riscossione non è debitore dell'Ente impositore che ha iscritto a ruolo e non ha perso il diritto al discarico (neppure virtualmente) perché non sono ancora scaduti i termini per la presentazione della comunicazione di inesigibilità; l'ente impositore non ha aperto la procedura obbligatoria prevista dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 né

notificato ad oggi alcun provvedimento formale di diniego; è solo nell'ambito di tale procedura che si possono accertare eventuali inadempimenti e ipotesi risarcitorie dell'Agente della riscossione, e, dunque, solo dopo, in caso di esito negativo della conseguente procedura, amministrativa prima e giudiziale poi, che ADER dovrà ristorare i paventati danni.

Aggiunge che detta procedura di definizione agevolata risulterebbe totalmente vanificata ove non si riconoscesse la mancanza di attualità del danno.

Opera, infine, richiamo a giurisprudenza contabile (sez. giur. Calabria n. 69/2018; sez. Siciliana n. 401/2019; sez. Toscana, n. 451/2021; sez. App. n. 20/A/2023, ecc.) a supporto della propria tesi difensiva.

II.2. Sempre in rito, viene, in secondo luogo, prospettata l'inammissibilità dell'atto di citazione per non avere questo valutato le deduzioni depositate dall'Agente della riscossione con la nota prot. 6176002 del 14.06.2023 (all. 8 alla produzione documentale di parte). Segnatamente, la convenuta lamenta che il P.M. contabile si sarebbe appiattito sulle conclusioni raggiunte dal Giudice tributario, che non ha fatto nel processo contabile, senza considerare la documentazione fornita da ADER e senza dare corso a una completa istruttoria di responsabilità amministrativa.

In questa scia, ADER sostiene che la Procura avrebbe dovuto motivare se il contribuente ha ricevuto o meno le notifiche, soprattutto quelle consegnate a mano al medesimo contribuente, circostanza mai contestata da alcuno; invece, la Procura contesta ad ADER di avere notificato solo a mezzo posta e che il contribuente sconosceva le cartelle, ma in realtà *per tabulas* queste circostanze sono state disattese dal giudice tributario e in questa sede non sono oggetto di specifica censura/motivazione in sede di atto di citazione.

Contesta, inoltre, che la Procura non ha tenuto conto della circostanza, risultante dalla tabella allegata in sede di deduzioni, che la formazione dei ruoli e la consegna da parte dell'ente impositore è avvenuta per quasi tutte le partite dopo il maturarsi della decadenza del potere di accertamento da parte di ADE e di riscossione, oltre che della prescrizione del credito; negligenza che non può essere imputata all'agente della riscossione estranea alla fase di competenza dell'ente creditore.

II.3. Con ulteriore motivo di doglianza, il convenuto eccepisce la improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione contabile per insussistenza dell'attualità del danno in relazione al fatto che per alcune partite (distintamente elencate) opererebbe la disposizione di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 119/2018, che fa rinvio alla disposizione di cui all'art. 1, c. 529, della legge n. 228 del 2012, a mente della quale per tali carichi non si applica la procedura di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 e non procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile, fatti salvi i casi di dolo:

1. cartella n. 29920050022845075, per € 184,73;

2. cartella n. 29920070001452617, per € 121.57;

3. cartella n. 29920070020743847, per € 189.36;

4. cartella n. 29920080003491118, recante le seguenti partite:

a. partita n. 07006A012282000, per € 120,84,

b. partita n. T0306162112530772800000003, per € 66,84;

5. cartella n. 29920080030573829, per € 914,41;

6. cartella n. 29920090003390316, recante le seguenti partite:

a. partita n. 08006A011561000, per € 127,19

b. partita n. 08006A013561000, per € 400,76

7. cartella n. 29920090018925457, per € 110,64;

8. cartella n. 29920100024493413, recante le seguenti partite:

a. partita n. 10006A002844000, per € 400,36,

b. partita n. 10006A010468000, per € 418,25,

c. partita n. 10006A013257000, per € 102,71;

9. cartella n. 29920110000684176, recante n. 7 partite, delle quali la partita n. 20110000026596, iscritta a ruolo dall'Agenzia delle Entrate per € 271,13, ruolo consegnato in data 10/01/2011;

10. cartella n. 29920100032099492, recante le seguenti partite:

a. partita n. T080524113053065840000004 per € 22,51,

b. partita n. T080528191205038630000039 per € 232,01.

Deduce, poi, che ad altre due cartelle (n. 299220110010064745000 (per importo complessivo di euro 817,51) e n. 29920120003746485000 (per importo complessivo di euro 812,09, si applica l'art. 1, commi da 222 a 230, della legge n. 197/2022 secondo cui sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo inferiore a 1.000 euro esistenti alla data dell'1.1.2023 ed anche per essi non si procede a giudizio di responsabilità.

Pertanto, le superiori partite sarebbero state automaticamente annullate e discaricate dall'Agenzia delle Entrate talché ad oggi residua la procedibilità dell'azione contabile solo per le partite di cui alle cartelle: n. 29920080021915529000, n. 29920060016725658000 e n. 29920060001072243000.

II. 4. Nel merito, parte convenuta esclude la fondatezza di ogni addebito ad essa contestata, reclamando anzitutto la mancanza dell'elemento oggettivo e del nesso di causalità tra la condotta dell'agente della riscossione e il presunto

danno erariale.

Al riguardo, richiamando ampi stralci della citazione del procuratore regionale, il ricorrente ne contesta le diversi affermazioni su cui questi fonda l'addebito di responsabilità:

II.4.1. Anzitutto, reputa privo di giuridico fondamento l'assunto della violazione dell'art. 60 del DPR n. 600/1973, adducendo che le norme non pongono alcun obbligo di prediligere la notifica a mani; inoltre, l'agente della riscossione ha effettuato plurime notifiche degli atti esattoriali in esame anche a mani del sig. Bosco, e non solo a mezzo posta, circostanza già documentata in riscontro all'invito a dedurre, aggiungendo che il medesimo contribuente dopo avere esaminato la documentazione prodotta da ADER nel giudizio tributario nulla ha opposto in relazione alle singole relate di notifica e alle modalità con cui sono state eseguite; inoltre, l'art. 26 de DPR n. 602/1973 prevede nella seconda parte la notifica mediante raccomandata affidata al servizio postale per conto del concessionario/agente della riscossione.

Richiama sul punto giurisprudenza della Cassazione (n. 10037/2019 e in particolare l'ordinanza n. 27007 del 2023) evidenziando che la Corte, cassando la tesi dei giudici tributari, ha stabilito che il concessionario della riscossione può avvalersi direttamente del servizio postale per la notifica degli atti impositivi e che le copie conformi degli originali delle ricevute di ritorno attestanti la consegna della raccomandata siano pienamente sufficienti a fornire la prova richiesta dall'amministrazione.

Deduce, ancora, che di tale stratificato orientamento la Corte deve tenere conto quanto meno, in via estrema e subordinata, ai fini della erronea interpretazione normativa, assolvendo l'agente da ogni colpa.

Chiede, dunque, sul punto di *ritenere e dichiarare che ADER ha posto in essere la corretta e legittima attività notificatoria delle cartelle di pagamento e dei successivi atti esattoriali portati a conoscenza del Contribuente sia a mezzo posta ma anche e soprattutto a mani dello stesso nel pieno rispetto della normativa di legge e, solo in via estrema e subordinata, assolvere da ogni colpa l'agente qualora si dovesse ravvisare una erronea interpretazione delle norme, il tutto sia con riferimento alle modalità di notifica sia con riferimento alla conoscenza legale ed effettiva degli atti al Contribuente. Ipotesi, quest'ultima, di fatto assai remota, a fronte della giurisprudenza consolidata e costante in materia di notificazione degli atti, anche in applicazione degli artt. 137 e ss. c.p.c., cui gli artt. 26 del DPR n. 602/1973 e 60 del DPR n. 600/1973 rinviano.*

II.4.2. Con riferimento all'omesso deposito nel giudizio tributario delle cartelle di pagamento ma solo degli estratti del ruolo e delle relate di notifica, la convenuta eccepisce che non era onere di ADER, nel rispetto dell'onere motivazionale riferito agli atti impugnati nel giudizio tributario (preavviso di fermo e comunicazione di iscrizione di ipoteca), depositare le copie delle cartelle di pagamento, a maggior ragione che nel caso di specie il contribuente le aveva ricevute a mani o aveva delegato la Segretaria per il ritiro presso l'ufficio postale e che il contribuente non aveva domandato l'acquisizione delle cartelle nel giudizio tributario. Il ricorrente evidenzia che la questione della non sussistenza dell'onere di allegare in giudizio le copie delle cartelle di pagamento è stata oggetto di numerose pronunce della Cassazione che richiama (ordinanza n. 12986/2020), e che la giurisprudenza dell'epoca ha affermato ripetutamente che gli stratti del ruolo sono validi ai fini probatori ed

è una riproduzione fedele e integrale degli elementi contenuti nella cartella esattoriale (ord. 3212/2017; 26244/2016, 12352/2016, 3452/2016, 2790/2016, 12888/2015).

Richiama altresì la sentenza del Consiglio di Stato (Ad. Pl. n. 4/2022), citata dal requirente circa il tema del deposito delle cartelle di pagamento in fattispecie di accesso agli atti, per sostenere che in detta pronuncia si dà atto di tre diversi orientamenti giurisprudenziali della questione, con ciò concludendo che si esclude qualsivoglia tipo di colpa dell'agente notificatore che al tempo non aveva alcun obbligo/onere, neanche prassi di conservare/scannerizzare le cartelle che venivano consegnate in unico esemplare originale al Contribuente (come è accaduto per il sig. Avv. Bosco), precisando che secondo la Procura (pag. 28) l'onere suddetto di produzione documentale delle integrali cartelle di pagamento ha rappresentato per i giudici tributari il fondamento motivazionale dell'accoglimento del ricorso e, dunque per la Procura il fondamento della prefata richiesta di condanna in questa sede contabile.

Chiede dunque sul punto di *ritenere e accertare che alcuna responsabilità amministrativa potrà essere attribuita ad ADER non sussistendo alcun obbligo/onere di legge di conservare e depositare nel giudizio tributario le cartelle di pagamento sottese agli atti impugnati e, in ogni caso escludere ogni elemento della colpa grave stante l'acclarata esistenza di orientamenti giurisprudenziali in punto diversi e non univoci come confermato dalla stessa Procura che ha riportato stralcio della citata Sentenza del Consiglio di Stato.*

II.4.3. La convenuta contesta, poi, l'affermazione della Procura in ordine alla violazione dell'obbligo di motivazione degli atti, affermando, attraverso

una lettura dei fatti e dell'art. 7 dello Statuto dei contribuenti, letto riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede (Cass. 982/2023), che esso è stato certamente rispettato, atteso che il contribuente era pienamente consapevole delle pretese creditorie, avendo ricevuti gli atti presupposti anche *brevi manu* e avendo delegato la sua segretaria, sig.ra Madonia, al ritiro presso gli uffici postali; richiama inoltre la giurisprudenza che consente la motivazione per *relationem*.

II.4.4. Si sofferma quindi, quale ulteriore motivo di doglianza, sulla contestazione della mancata verifica dell'indirizzo presso cui operare la notifica. Contesta l'accusa mossa dal requirente, secondo cui l'indirizzo di Piazza Sant'Agostino, lo stesso di quello presso cui ha sede l'attività del sig. Bosco, doveva *logicamente intendersi quale domicilio fiscale del contribuente*, evidenziando che le modifiche apportate alla lett. d) dell'art. 60, primo comma, del DPR n. 600/1973, dall'art. 38, comma 4, lett. a), n. 1, del D.L. 31.5.2010, n. 78, prevedono che l'elezione di domicilio deve risultare *espressamente*, non più dalla dichiarazione fiscale annuale ovvero da altro atto comunicato al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, bensì da apposita comunicazione effettuata allo stesso ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in via telematica, con le modalità stabilite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, e che, di contro, agli atti della Procura non vi è alcuna documentazione che attesta con certezza (e non solo per logica) quale sia per ogni periodo in contestazione la comunicazione resa dal sig. Bosco.

Sottolinea che anche per tale prova ADER, diligentemente con la memoria in atti, ha depositato documentazione attestante le risultanze storiche di Anagrafe

Tributaria (All.8 della Memoria), dalla quale si evidenzia a pag. 1: - nel primo riquadro “*Domicilio Fiscale Via Rocco Solina n. 21 decorrenza 29.10.2018*”; - nel secondo riquadro che “*Dati anagrafici VALIDATI dal Comune di Trapani il 17.7.2002* (ciò significa che dal certificato di residenza dovrebbero emergere i domicili, e quelli in atti riportano anche in precedenza Via Rocco Solina n. 21); - nel terzo riquadro “*Luogo di esercizio Piazza Sant’Agostino n. 12, 91100 – Trapani (TP)*” decorrenza 31.10.2020 per il soggetto sono presenti informazioni relative ad altri luoghi di Esercizio desunti dal Modello AA9 domicilio fiscale Via Rocco Solina n. 21”. Evidenzia che *Luogo di esercizio dell’Attività* è altro rispetto al domicilio fiscale.

Deduce che emerge chiaramente a pag. 2 del medesimo documento come il Contribuente abbia cambiato repentinamente i propri domicili fiscali, anche nel corso dello stesso anno e a distanza di pochi mesi alternando i due indirizzi da Via Rocco Solina a Piazza Sant’Agostino, ma è stato dimostrato che il Contribuente riceveva comunque le notifiche in entrambi gli indirizzi, anche a mani della moglie e soprattutto della segretaria in Via Rocco Solina n. 21 che ipoteticamente quest’ultima avrebbe dovuto riceverli solo presso l’indirizzo dello studio.

Evidenzia ancora come dalla tabella allegata emerga che la maggior parte delle cartelle di pagamento sono state notificate a mezzo messo notificatore e tra queste ben sei in mani della moglie e ben quattro in mani dello stesso contribuente; notifica di cui la Procura non menziona la rilevanza. Ribadisce che nessun dubbio può sorgere sulla regolarità delle notifiche e che la circostanza dedotta dal ricorrente circa il fatto di essere venuto a conoscenza degli atti tributari solo con la notifica del preavviso di fermo non è veritiera.

II.4.5. Sempre nel merito, parte convenuta esclude la sussistenza

dell'elemento soggettivo della colpa grave.

Sostiene che, al riguardo, si deve considerare che la consegna dei ruoli da ADE ad ADER è avvenuta con notevole ritardo e di ciò è solo in questa sede che si può discutere trattandosi di questioni attinenti al rapporto di servizio tra Ente impositore e agente della riscossione, non certo innanzi il Giudice Tributario che in ogni caso avrebbe ugualmente deliberato l'annullamento dei carichi per decadenza dell'azione di recupero della pretesa.

Sostiene che la convenuta non è rimasta inerte rispetto alla consegna ed ha, invece, in tempi rapidi, nonostante che la consegna del ruolo sia avvenuta palesemente in ritardo, oltre i limiti della decadenza del potere impositivo e della riscossione da parte di ADE, provveduto a quanto di sua competenza e nel rispetto della normativa sulla notificazione applicabile *ratione temporis*.

Ribadisce che ciò che rileva è la ritenuta correttezza del proprio operato e dell'impossibilità normativa e fattuale di ricercare e verificare un indirizzo diverso da quello trasmesso con il ruolo da ADE che corrisponde alla residenza del Contribuente e non anche un luogo allo stesso non riconducibile, ovvero non esistente o di altro soggetto anche solo per errore

Afferma, ancora, sempre al fine di escludere l'elemento soggettivo che la fattispecie in esame è pur sempre riferibile all'applicazione *ratione temporis* di norme e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in punto di deposito di copia delle cartelle nel giudizio, come rilevato nei precedenti motivi di difesa, che al tempo dell'attività notificatoria – corretta e senza dubbio valida ed efficace - era peraltro non del tutto univoca dunque, rappresenta senz'altro una scriminante in ordine alla valutazione

dell'elemento soggettivo fatta a posteriori dalla Procura, con conseguente esclusione dello stesso a qualsivoglia titolo in capo all'Agente della riscossione. Richiama il principio secondo cui per ravvisarsi colpa grave occorre che l'azione dimostri chiaramente l'assenza di un grado minimo di diligenza (straordinaria e inescusabile imprudenza), e risulti collegata all'evento da un grado talmente ampio di probabilità e di prevedibilità da consentire di ipotizzare l'effettiva previsione dell'evento dannoso, come se l'evento fosse già a priori previsto, che nel caso di specie non era possibile, riportando taluni passaggi della sentenza n. 20, depositata il 12.4.2023, della Corte siciliana in sede di appello secondo cui proprio in punto di condotta del messo notificatore occorre tenere conto della normativa speciale vigente al tempo della notifica.

In ogni caso si appella al principio secondo cui non può ravvisarsi colpa grave nell'ipotesi di erronea applicazione di norme non sufficientemente chiare e per le quali si registrano difformi decisioni giurisprudenziali.

II.4.6. Con un sesto motivo la convenuta invoca la manleva e garanzia della partita di danno in favore della Regione siciliana ex art. 76 del d.l. n. 73 del 25.5.2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 223 luglio 2021.

Sulla base del combinato disposto dai commi 6, 7 e 9 dell'art. 76 del D.L. n. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021 (che segna il subentro di ADER, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.a., nonché lo scioglimento e la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese), letti in relazione al D.M. Economia e Finanze 01.02.2022, la convenuta è dell'opinione, infatti, che la Regione

siciliana, amministrazione asseritamente (co-)danneggiata secondo la citazione, dovrebbe indennizzarla e/o comunque manlevarla delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da una statuizione di sua condanna verso l'Ente regionale pronunciata da questa Corte. Infatti, una tale partita di danno è sussumibile nell'alveo della previsione normativa posta dall'art. 76 co. 7 lett. 19 a) del D.L. n. 73/2021. Secondo tale disposizione, più precisamente, *“Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, è tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi comprese quelle: a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data”*; pertanto, nella denegata ipotesi in cui questo Ente dovesse essere condannato al risarcimento del danno erariale in favore dei beneficiari delle riscossioni delle imposte, trattandosi di danni non noti alla data del conferimento della esazione (ossia nell'ipotesi prevista dal comma 7, lett. a), avrebbe comunque diritto ad essere indennizzato proprio dalla Regione siciliana, individuata quale principale beneficiaria del gettito per Euro 32.112,02, come individuato nell'atto di citazione, che sarebbe conseguito nell'ipotesi di riscossione delle imposte di cui alla cartella di pagamento, per effetto delle specificità statutarie del predetto Ente.

Dunque, nel caso della sentenza sfavorevole ad ADER, la Regione Siciliana

presunta danneggiata (a suo tempo proprietaria del pacchetto azionario di controllo della società di riscossione per il 99,96%) sarebbe chiamata a rispondere a titolo di manleva e garanzia. L'eventuale ristoro costituirebbe quindi un passaggio di risorse da questo Ente pubblico alla Regione siciliana, cui seguirebbe a sua volta la rivalsa nei confronti della Regione siciliana, in spregio ad ogni principio di efficienza della Pubblica Amministrazione.

Da qui, la convenuta chiede di ritenere e dichiarare insussistente il danno in capo ad ADER, con ogni consequenziale provvedimento senza che possa configurarsi ad oggi alcun pregiudizio al patrimonio pubblico arrecato attraverso la perdita di beni o denaro (danno emergente) ovvero il mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (lucro cessante).

II.4.7. Infine, in via gradata, parte convenuta invoca: i) in primo luogo, il concorso causale nella produzione del danno erariale dell'Agenzia delle Entrate, che ha determinato essa stessa la perdita dei carichi per aver consegnato i ruoli con macroscopico ritardo dal momento in cui è sorta l'obbligazione tributaria, per avere fornito ad ADER un indirizzo di ruolo, che poi, a detta della Procura, non era corretto perché le notifiche dovevano essere effettuate al domicilio fiscale comunicato all'Ente impositore; ii) in secondo luogo, che occorre rilevare che non potrà neppure affermarsi con certezza che all'eventuale esito favorevole del giudizio tributario sarebbe conseguito il recupero degli interi importi contestati nell'atto di citazione, peraltro oggetto di successivo annullamento ex lege, pertanto, ove tale danno dovesse essere ritenuto comunque sussistente, a dispetto degli elementi di fatto e di diritto allegati, certamente non potrebbe essere provato nel suo preciso ammontare e, dovrebbe essere, quindi, liquidato, dalla Corte con la valutazione equitativa

come previsto dall'art. 1226 c.c.; iii) in terzo luogo, invoca l'esercizio del potere riduttivo da applicarsi, sulla base delle ragioni dettagliate sul danno equitativamente determinato, valorizzata adeguatamente la particolarità della fattispecie con riferimento alla trasmissione del ruolo da parte di ADE con indirizzo di ruolo diverso da quello cui oggi ci si duole, deposito copie cartelle che per non univoca giurisprudenza non era comunque previsto da alcuna legge, aleatorietà del recupero delle somme totali in caso di esecuzione, attivazione del meccanismo della comunicazione di inesigibilità non ancora scaduta, incertezza dell'eventuale quantum recuperabile in caso di esito favorevole del giudizio tributario oltre che della buona fede e del ritenuto corretto operato dell'Agente della riscossione per quanto delineato e documentato negli scritti difensivi, tutti, tramessi e depositati da ADER anche nella fase di riscontro all'invito a dedurre; infine, evidenzia la necessità di tenersi conto soltanto dell'imposta di competenza di ADE e non anche di quella di competenza degli altri Enti Impositori, identificati in citazione, i quali mai hanno notificato diffide ad ADER, nonché, ancora, di tenersi conto del solo importo corrispondente all'imposta e non anche dei relativi accessori, compresi gli interessi, in quanto l'atto introduttivo non ha sviluppato un calcolo relativo allo spazio temporale di decorrenza degli interessi né ha indicato i criteri per determinare l'accessorio di che trattasi.

III. All'udienza pubblica del 20 dicembre 2023, le parti presenti hanno ribadito le proprie posizioni processuali e si sono riportate alle conclusioni scritte.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto pregiudiziale, va ribadita (cfr. la sentenza di questa Sezione n. 293/2022 resa in analoga fattispecie) la *potestas iudicandi* di questa Corte a decidere della controversia sottoposta all'esame: la giurisdizione di questa Corte nei procedimenti a carico delle società di riscossione sussiste, come da pacifico orientamento, non solo per i casi in cui la controversia risulti incentrata su giudizi di conto (artt. 137 e ss. c.g.c.) o, ricorrendone le peculiari condizioni, allorché il giudizio sia incardinato su istanza di parte (artt. 172 e segg. c.g.c.) ma anche quando la società di riscossione sia convenuta in giudizio per danno erariale cagionato con condotta dolosa o gravemente colposa (cfr. C. conti, Sez. I App., sentt. nn. 404/2017 e 123/2018; Id., Sez. II App., sentt. nn. 51/2021 e 1003/2017; Id., III sez. d sentt. nn. 34 e 141/2018 e 152/2019). Come rammentato nel richiamato precedente di questa Sezione, la Suprema Corte ha, invero, ritenuto sindacabile da questo plesso giurisdizionale, in sede di esercizio della giurisdizione di responsabilità amministrativa, le domande azionate a carico del concessionario anche per aver notificato cartelle fuori dei termini prescritti; rilevandosi, a riguardo, in modo del tutto condivisibile, che pur mancando un organico inserimento nell'amministrazione, tra il concessionario della riscossione e l'ente pubblico comunale si era comunque instaurato un rapporto di servizio in senso lato, poiché quelle svolte, di maneggio e riscossione del denaro, erano tipiche funzioni pubbliche (cfr., Cass. sez. un., ord, n. 7561 del 27 marzo 2020; Cass. sez. un. n. 16014 del 2018; Cass. sez. un. n. 7663 del 2017; Cass. sez. un. n. 26280 del 2009).

2. Ciò posto, sempre in via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità/improponibilità dell'azione erariale svolta dalla convenuta sul

rilievo dell'inattualità del danno, invocando al riguardo che il procedimento amministrativo di discarico per inesigibilità, di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999, non è stato ultimato né, per vero, avviato.

L'eccezione è stata scrutinata con esito reiettivo da questa Sezione già nella sentenza n. 1088/2021 e ribadita nella più recente sentenza n. 293/2022. Il percorso argomentativo racchiuso nei citati precedenti, fondato su diffusi e condivisi assetti giurisprudenziali (ex plurimis, cfr. C. conti, App. Sicilia, n. 43/2007; Id., n. 159/2011 che conferma questa Sezione, n. 2041/2010; Sez. I App., n. 241/2008), è del tutto condivisibile talché è sufficiente rinviarvi ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e art. 17 all. 2 del c.g.c.: ed infatti, sebbene corrisponda al vero quanto dedotto dalla convenuta e cioè che la giurisprudenza contabile ha talora valorizzato la rilevanza, ai fini del decidere, del procedimento amministrativo previsto dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 unitamente alla legislazione successiva che vi ha inciso, con l'effetto di rimodulare i termini di tale procedimento, ciò è avvenuto limitatamente alla decisione sul giudizio di conto. Dunque, la generale disciplina sulla resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili contenuta nel regolamento di contabilità generale dello Stato (r.d. n. 827/1924) va coordinata, nelle ipotesi di agenti della riscossione, con la legislazione (d. lgs. n. 112 del 1999 e successive. modifiche ed integrazioni) che stabilisce i termini ed i presupposti per il diritto al discarico in caso di inesigibilità delle partite iscritte al ruolo conti (III Sez. Giur. Centrale n. 157/2019); tuttavia, come è ovvio, questo non significa certamente che, laddove il danno erariale emerga dalle condotte illecite di un agente contabile, il P.M. non possa procedere contro i responsabili del danno anche prima del

giudizio di conto (art. 148, co.6, c.g.c. che richiama l'analoga disposizione già prevista dall'art. 85 del R.D. n. 2440/1923 e dall'art. 54 del R.D. n. 1214/1934), poiché, nel nostro ordinamento, l'autonomia del potere di azione del Procuratore contabile ha carattere generale talché il legislatore, nell'esercizio ragionevole della sua discrezionalità in conformità ai principi costituzionali, potrebbe circoscrivere la proponibilità dell'azione erariale ma ciò non è accaduto riguardo al procedimento amministrativo previsto dal d.lgs. 112/1999 (su questi aspetti, con riferimento a vicenda consimile, la sentenza n. 293/2022 rinvia, altresì, a C. conti, II Sez. Giur. d'Appello, n. 51/2021).

2.1. Il precedente di questa Sezione sopra richiamato (sentenza n. 293/2022) fornisce l'argomento, condiviso da questo Collegio, per smentire anche il paradosso paventato (a corollario della dedotta eccezione) dalla convenuta circa la duplicazione di pagamenti quale esito della soccombenza eventualmente riportata dalla comparente nel giudizio di responsabilità amministrativa e di negativa definizione per l'agente della riscossione del procedimento di discarico di quote ex art. 20 comma 3 d.lgs. 112/1999.

Ed invero, si è condivisibilmente affermato che, una volta richiamato, sul punto, il principio generale per cui i meccanismi giuridici legittimamente utilizzabili, a vari livelli, onde pervenire al ristoro delle perdite patrimoniali subite dalla P.A. non possono considerarsi affatto (salvo espliciti divieti imposti dalla legge) in rapporto di reciproca esclusione, ma risultano tra loro complementari, ragion per cui possono essere attivati e proseguire in maniera autonoma, è sufficiente ribadire che il suo limite di operatività è notoriamente costituito dall'avvenuto integrale soddisfacimento delle pretese erariali (C. conti, App. Sicilia, n. 242/2018; Id., II Sez. d Appello, n. 25/2022). Consegu

che, quanto in ipotesi versato da parte convenuta in esecuzione di un eventuale

dictum di condanna conseguente alla sua affermazione di responsabilità

amministrativa, formerà oggetto di considerazione in sede di procedimento di

discarico di quote, ove, evidentemente, non potrà duplicarsi la posta debitoria.

2.2. Va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione

fondata sulla lamentata trascuratezza dell'apporto difensivo profuso dalla

convenuta in sede preprocessuale (ossia le deduzioni depositate dall'Agente

della riscossione con la nota prot. 6176002 del 14.06.2023 versato sub all. 8

alla produzione documentale di parte).

È vero che la valorizzazione del diritto di difesa nella fase pre-processuale

(art.71 e 72 c.g.c.), corrisponde a un principio generale di garanzia del

soggetto invitato implicante, tra l'altro, che il pubblico ministero, oltre a

compiere ogni atto utile al fine di acquisire elementi necessari all'esercizio

dell'azione erariale: a) debba svolgere anche accertamenti su fatti e

circostanze che vanno a favore della persona individuata come responsabile

(art. 55 c.g.c.), b) ottemperi all'obbligo di motivazione dei provvedimenti

istruttori (art. 65 c.g.c.) e, infine, c) svolga l'attività istruttoria,

successivamente all'invito a dedurre, soltanto quando sia strettamente

finalizzata (art. 67, comma 7 c.g.c.) a compiere “accertamenti sugli ulteriori

elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso in cui

ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria

precedente”.

Nel caso di specie, il requirente ha però attentamente e diffusamente

considerato le deduzioni dell'invitato nell'ambito del quadro accusatorio,

come si evince dai contenuti dell'atto di citazione (cfr. segnatamente il § 3

Esame delle deduzioni difensive), talché non potrebbe neppure ipotizzarsi in

astratto l'inammissibilità dell'atto di citazione – sanzione, come detto, non

prevista dal codice di rito in siffatta ipotesi; le doglianze della comparente

afferiscono piuttosto al merito della contestazione di responsabilità e vanno

in tale sede esaminate. Ed in effetti, la convenuta lamenta in sostanza che il

P.M. contabile si sarebbe appiattito sulle conclusioni raggiunte dal Giudice

tributario senza approfondire i documenti e le deduzioni prodotte in fase

preprocessuale asseritamente idonee a smentire quelle conclusioni. Ma tale

questione investe già il merito delle domande attoree.

2.3. Infondato è anche l'ulteriore pregiudiziale motivo di doglianza svolto

dalla convenuta (riportato *supra* al par. II.3) concernente l'asserita

improcedibilità o inammissibilità dell'azione per inattualità del danno erariale

derivante da sopravvenuti interventi normativi (art. 4 del D.L. n. 119 del 2018,

e art. 1, c. 222, l. n. 197 del 2022), motivo fondato sul presupposto

argomentativo che la (putativa) applicazione delle citate norme avrebbe

comunque determinato lo sgravio di gran parte delle cartelle di pagamento

(inferiori a mille euro) oggetto della pretesa creditoria annullata dal giudice

tributario. In sostanza, secondo la tesi, le partite debitorie inferiori a mille

euro, in quanto attinte dall'ambito applicativo delle citate disposizioni,

frattanto intervenute (rispetto alla perdurante inerzia dell'agente della

riscossione), sarebbero state comunque automaticamente annullate e

discaricate dall'Agenzia delle Entrate talché residuerebbero, come danno

attuale, solo le partite di cui alle cartelle n. 29920080021915529000, n.

29920060016725658000 e n. 29920060001072243000.

Ma, come condivisibilmente osservato dal requirente, gli invocati interventi

legislativi, che avrebbero disposto l'estinzione dei debiti inferiori a euro mille, non possono reputarsi rilevanti nell'ottica della responsabilità amministrativa qui rimproverata, atteso che non si può attribuire valore interruttivo del nesso causale ad atteggiamenti attendisti o ingiustificatamente ritardatari, e che tali interventi normativi, comunque non riguardanti tutte le cartelle, non hanno alcun valore satisfattivo della pretesa e sono intervenuti a notevole distanza di tempo rispetto all'attività recuperatoria che l'Agente avrebbe dovuto, invece, tempestivamente svolgere, e ai concreti effetti satisfattivi che il tempestivo e diligente agire – ossia la condotta alternativa esigibile dall'Agente - avrebbe consentito di conseguire.

3. In mancanza di ulteriori questioni pregiudiziali, il cui esame a norma degli artt. 276, c. 2, c.p.c. e 101, c. 2, c.g.c. necessariamente precede (c.d. pregiudizialità processuale) la trattazione del merito (cfr. Cass., sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745, secondo cui l'*ordo quaestionum* “*mentre non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d'uso dire, “più liquida”*”), stabilisce una gerarchia rigorosa tra l'esame delle questioni di rito e l'esame di quelle di merito, stabilendo che non possa mai esaminarsi il merito d'una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte «le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio»” e già Cass., sez. un., 12 maggio 2017, n. 1179), il Collegio ritiene di procedere all'esame del merito facendo applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui al Giudice è consentito “*sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.*” e,

pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Corte dei conti, Sez. III App., 01/12/2016, n. 620, Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458, Cass. Sez. Un., n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).

3.1. Appare utile nell'esame del merito precisare l'illecito contestato.

In base ai fatti costitutivi della domanda, la qualificazione giudiziale della medesima è nel senso che parte attrice agisca per far valere la responsabilità del convenuto per un danno erariale da mancata o meglio *perdita* di entrata, corrispondente alla complessiva partita creditoria vantata dall'Erario verso il contribuente, danno che si connota, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in termini di danno certo, attuale e concreto solo con la perdita definitiva del corrispondente diritto di credito (cfr. ex plurimis, questa Sezione, sent. n. 890/2021; C. conti, Sez. III App. 369/2012; Id. n. 233/2019; Sez. II App. n. 126/2015). Evenienza, nel caso di specie, coincide con la formazione del giudicato sulla sentenza n. 760/2/15 dell'8.4.2013, depositata il 13.4.2015, della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, confermata con sentenza n. 914/3/17 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. III, del 28.11.2016, depositata il 15.3.2017, divenuta definitiva in data 24.5.2017.

Se così è, per correttamente intendere il rimprovero mosso alla convenuta e, segnatamente, il nesso di causalità quale elemento strutturale dell'illecito amministrativo in relazione alla fattispecie dedotta, non si può prescindere dalle ragioni che hanno determinato la soccombenza in giudizio e la conseguente perdita del credito erariale affidato all'agente della riscossione.

3.1. Ciò premesso, va anzitutto escluso che possa ritenersi paralizzante

rispetto alla domanda risarcitoria odiernamente evocata, e va dunque respinta,

sia l'eccezione relativa alla putativa manleva regionale, secondo l'invocato

disposto dell'art. 76 d.l. n. 73/2021, sia quella afferente l'asserita confusione

tra ente danneggiato ed ente danneggiante, per le ragioni ampiamente e

pertinentemente illustrate dall'organo requirente nell'atto di citazione (cfr. §

III.3), che qui devono intendersi richiamate ai fini motivazionali ex art. artt. 5

c.g.c. e 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2016.

La corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, unitamente al

quadro statutario e di rango costituzionale, della cui ricostruzione si è fatto

carico il requirente, scredita l'interpretazione di favore propugnata dalla

comparsa al riguardo; in ogni caso, ammesso *per inconcessum* che la

disposizione possa operare nel senso preteso dalla convenuta, ed in disparte il

fatto che detta eccezione non involge la responsabilità per il danno cagionato

ai diversi patrimoni erariali del Ministero dell'Economia e delle Finanze per

euro 1.569,35 e del Comune di Trapani per euro 126,41, è dirimente ribadire

che l'invocata manleva regionale non influenza né incide sul rapporto

giuscontabile e sulla responsabilità amministrativo-contabile oggetto

dell'odierno giudizio, permanendo la regolamentazione solo sul piano

finanziario tra gli Enti indicati e che non sussisterebbe, quindi, neppure

confusione tra patrimonio dell'Ente responsabile e patrimonio dell'Ente

danneggiato, in quanto i momenti regolatori dei rapporti patrimoniali, mediati

dall'esistenza di un eventuale titolo di condanna, si fondano su ragioni e cause

diverse: la condanna erariale sulla responsabilità dell'Agente, la manleva

regionale sull'intervento contabile in garanzia impropria *ex lege*.

3.2. Scrutinata anche tale eccezione si può affrontare il merito dell'addebito,

ribadendo che vertendosi in ipotesi di danno indiretto, l'annullamento

giudiziale del credito erariale, e dunque le ragioni che il giudice tributario vi

ha posto a fondamento, siccome risultanti *per tabulas* dalla sentenza passata

in giudicato, rappresentano un antefatto cogente, sebbene da valutarsi alla

stregua del contegno complessivamente assunto dalla convenuta sia nella fase

amministrativa (che ha indotto il contribuente alla contestazione giudiziale)

sia nel corso del giudizio tributario.

Invero, la soccombenza nel giudizio tributario non necessariamente determina

la sussistenza di tutti gli elementi dell'illecito amministrativo in capo al

convenuto nel giudizio di responsabilità erariale, dovendosi vagliare se e in

quale misura detta soccombenza possa ricondursi a ragioni (quelle statuite dal

giudice tributario) determinate a loro volta da condotte gravemente colpose

dell'agente.

Ebbene, la ragione della condanna dell'agente della riscossione, e dunque

della perdita della pretesa erariale, tratta dalle argomentazioni svolte dal

giudice tributario, risiede unicamente in ciò: che l'agente della riscossione non

ha prodotto in giudizio le cartelle esattoriali cui la pretesa tributaria era riferita

ma soltanto gli estratti di ruolo, le relate di notifica e/o le ricevute di ritorno

delle raccomandate (riferite alle notifiche eseguite a mezzo servizio postale,

peraltro indistintamente indicate dal Giudice tributario senza un puntuale

discernimento e, segnatamente, senza considerare, come si dirà, le notifiche

effettuate a mani proprie); la condanna è stata dunque motivata sul fatto che

“in buona sostanza il concessionario della riscossione non può limitarsi a

produrre solamente degli estratti di ruolo”.

In altri termini, il motivo di accoglimento del ricorso del contribuente è, in sintesi, come affermato in sentenza, che il concessionario, “*producendo gli estratti di ruolo, le relate di notifica e/o le ricevute di ritorno delle raccomandate (in caso di notifica a mezzo posta) senza le cartelle esattoriali [...] non ha provato la correttezza delle procedure di riscossione.*”

Se questa è la ragione e, dunque, l’antecedente causale, risultante *per tabulas*, della perdita del credito erariale, la condotta dell’agente della riscossione qui convenuto per farne valere la responsabilità amministrativa, deve essere valutata, anche sotto il profilo soggettivo, in relazione a tale manchevolezza (e alle ragioni che l’hanno determinata) onde giudicare, segnatamente, se in relazione ad essa sia configurabile un rimprovero in termini di colpa grave.

Ebbene, in presenza di precedenti giurisprudenziali non univoci, ed anzi di un vero e proprio orientamento (del giudice della legittimità) che astrattamente avallerebbe quel medesimo operato che si contesta all’agente, certamente dovrà escludersi la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave in capo all’agente, quand’anche si possa predicare l’antigiuridicità di tali condotte; non potrebbe infatti qualificarsi come sprezzante trascuratezza dei doveri funzionali la medesima condotta (nel caso di specie, la produzione in giudizio del ruolo e delle relate, *senza le cartelle esattoriali*, quale adempimento sufficiente a dare prova dell’avvenuta notifica degli atti impositivi presupposti) reputata idonea dalla Cassazione a validamente difendere la pretesa erariale nel giudizio tributario.

Difatti, la giurisprudenza afferma che, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la

produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo altresì sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass., Sez. Tribut., ord. n. 8201/2023) poiché, da un lato, *la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta, infatti, mediante la produzione della relazione di notificazione o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa* (cfr. Cass. 21/7/2021 n. 20769, Cass. 11/10/2018, n. 25292, Cass. n. 11/10/2017, n. 23902), dall'altro, *l'estratto di ruolo, inoltre, è l'equipollente della matrice, in quanto è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, che contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria* (cfr. Cass. 14/6/2019, n. 16121, Cass. 24/4/2018, n. 33563, Cass. 11/10/2017, n. 23902).

La questione della non sussistenza dell'onere di allegare in giudizio le copie delle cartelle di pagamento è stata, dunque, oggetto di numerose pronunce della Cassazione (cfr. altresì l'ordinanza n. 12986/2020 richiamata dalla difesa della convenuta), e la giurisprudenza dell'epoca, come evidenziato dalla convenuta, ha affermato ripetutamente che gli estratti del ruolo sono validi ai fini probatori ed è una riproduzione fedele e integrale degli elementi contenuti nella cartella esattoriale (Cass., ord. 3212/2017; 26244/2016, 12352/2016, 3452/2016, 2790/2016, 12888/2015).

E nel caso di specie, tali estratti erano stati allegati quale prova del contenuto delle cartelle e della notifica al contribuente.

L'indirizzo giurisprudenziale di segno opposto, correttamente valorizzato

dalla Procura, indica che la questione è stata oggetto di contrasti e di un assetto

non univoco circa l'interpretazione delle norme applicate.

Ora, è noto che la natura essenzialmente normativa del giudizio in ordine alla

sussistenza della colpa grave impone al giudice di effettuare una doppia

valutazione (c.d. doppia misura della colpa): da un lato deve essere individuato

il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare che esprime, in

termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità la misura della condotta in

relazione alla quale il legislatore ha riposto l'affidamento per prevenire ed

evitare il rischio del danno; dall'altro deve essere accertato in concreto il grado

di esigibilità della condotta normativamente prevista in ragione delle

condizioni concrete nelle quali è stato posto in essere il comportamento (C.

Conti, Sez. II App., 23/09/2015, n. 637). Affette da colpa grave vanno

considerate quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o

di regole di condotta che siano "ex ante" ravvisabili e riconoscibili per dovere

professionale d'ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà,

si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso

concreto ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza

(C. Conti, Sez. riunite, 10/06/1997, n. 56).

Orbene, in tale logica rileva certamente in chiave scriminante rispetto alla

colpa grave l'orientamento giurisprudenziale sopra citato. Non solo, ma

proprio l'arresto giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Ad. plenaria n. 5 del

2022) offerto dalla Procura per smentire la tesi difensiva dà la cifra

del contrasto giurisprudenziale ancora vigente all'epoca dei fatti contestati

alla convenuta. In tal senso eloquente, per intuire che sussisteva in

giurisprudenza una visione antinomica a quella postulata come conforme al dettato normativo, appare utile richiamare quanto espressamente indicato dal Consiglio di Stato, ossia la sussistenza di tre distinti orientamenti (in tema di onere di deposito della cartella rispetto al diniego di accesso agli atti): il primo ritiene possibile quale adempimento surrogatorio e “liberatorio” da parte dell’amministrazione, rispetto alla richiesta di accesso alle cartelle, il rilascio di un “estratto di ruolo” (Consiglio di Stato, IV Sezione, Sentenze, 26 maggio 2017, n. 2477, 7 agosto 2017, n. 3947, 1 luglio 2021, n. 5035), assunto che presuppone, da un lato, la possibilità per il concessionario di conservare, in luogo di copia della cartella, la “matrice”, così come previsto dall’art. 26, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 33 e, dall’altro, la natura sostanzialmente certificativa della cartella di pagamento rispetto ai dati presenti nel ruolo informatizzato, dalla quale discenderebbe la valenza surrogatoria dell’*estratto* di ruolo (riportante gli stessi dati del ruolo a suo tempo incorporati dalla cartella); il secondo orientamento giustifica la prassi del concessionario di non conservare la copia in caso di utilizzo per la notifica del servizio postale, ma impone al medesimo, sul presupposto dell’autonomia e infungibilità della cartella di pagamento, di rilasciare un’attestazione circa la non disponibilità dell’atto, non ritenendo equipollente, ai fini dell’accesso, l’estratto di ruolo (Consiglio di Stato, Sentenze 6 novembre 2017, n. 5128 e 20 novembre 2020, n. 7226); il terzo orientamento (valorizzato dalla Procura) ritiene ingiustificata la mancata conservazione di una copia della cartella, evidenziando che la cartella di pagamento è un atto espressamente disciplinato dall’ordinamento, che assume valenza insostituibile nella esecuzione esattoriale e che dunque non può non essere materialmente o digitalmente

conservato negli archivi del concessionario emittente, altrimenti si determinerebbe una situazione contra legem (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenze 12 maggio 2014, n. 2422 e 26 febbraio 2021, n. 16679).

Tale pronuncia conferma in sostanza gli orientamenti giurisprudenziali controversi prima richiamati circa la valenza degli estratti di ruolo e circa l'onere di conservare e produrre in giudizio le singole cartelle notificate e consegnate, di volta in volta, al contribuente.

Ne consegue, in definitiva, che, quantunque possa pretendersi un grado di diligenza maggiore in capo all'agente della riscossione rispetto a quanto si è avuto modo di riscontrare nel caso di specie, e, segnatamente che si possa legittimamente predicare che la conservazione, prima, e la produzione in giudizio, poi, delle cartelle recanti il credito tributario (in aggiunta alla produzione del ruolo e delle relate) rappresenti un modello comportamentale più adeguato e preferibile anche in vista della tutela del credito in sede giudiziale, la circostanza che un orientamento giurisprudenziale di segno opposto avallato dalla Cassazione abbia ritenuto corretta (ai fini della tutela del credito) la condotta complessivamente tenuta dall'agente della riscossione (poiché adeguata a paralizzare eccezioni come quelle esposte nel caso di specie dal contribuente), è valevole ad escludere un rimprovero in termini di colpa grave ove si consideri anche l'analitica indicazione e allegazione da parte di ADER delle numerose notifiche, anche a mani proprie, delle varie cartelle effettuate dall'agente della riscossione, ossia degli atti prodromici a quelli annullati dal Giudice tributario per le riferite ragioni (sulla rilevanza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, cfr. Sez. App. regione siciliana n. 188/2018, Sez. I App. n. 57/2022; sez. III App. n. 55/2015; SSRR. n. 23/1998).

Non appare dunque rimproverabile come colpa grave all'agente della riscossione, nel rispetto dell'onere motivazionale riferito agli atti impugnati dal contribuente nel giudizio tributario (la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria Fasc. 7446/2012 e il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 29980201200007757), di non avere depositato in giudizio le copie delle cartelle di pagamento, circostanza posta a fondamento della decisione giudiziale che ha sancito la perdita del credito erariale.

Né tanto meno gli si potrebbe addebitare l'asserita mancata conoscenza da parte del contribuente delle cartelle di pagamento sottese agli atti impugnati sul rilievo che le notifiche dovevano essere effettuate presso il suo domicilio fiscale e non nel luogo di residenza, atteso che questa non è stata la *ratio decidendi* posta a fondamento dell'annullamento degli atti da parte del giudice tributario.

A maggior ragione ciò vale se si considera il fatto - rilevato dalla difesa della convenuta e non contestato - che, nel caso di specie, diverse cartelle (di cui è stata fornita puntuale indicazione, di cui almeno due, peraltro, di importo rilevante rispetto alla pretesa azionata) erano state notificate nelle mani del contribuente che le aveva ricevuto dal messo notificatore (cfr. la cartella n. 29920060016725658000, notificata il 10/01/2007 con messo in Piazza Sant'Agostino n. 12 a mani dello stesso sig. Biagio Bosco, di € 15.211,43; la cartella n. 29920080021915529000, notificata il 25/02/2009 a mani dello stesso Sig. Biagio Bosco, in luogo aperto, di € 6.200,20; la cartella n. 29920080030573829000, notificata il 25/02/2009 a mani dello stesso Sig. Biagio Bosco, in luogo aperto, di € 914,41; la cartella la cartella n.29920100024493413000, notificata il 03/02/2011 a mani dello stesso Sig.

Biagio Bosco in Via Rocco Solina n. 21 di € 921,32) o della segretaria (dallo stesso delegata per il ritiro presso l'ufficio postale), e considerato ancora che il contribuente non aveva domandato l'acquisizione delle cartelle nel giudizio tributario.

Se, quindi, si vuole introdurre, quale ulteriore profilo di devianza dal comportamento diligente preteso dall'agente della riscossione, oltre alla mancata (conservazione e alla omessa) produzione in giudizio delle cartelle esattoriali, anche l'utilizzazione di una modalità di notifica non sicura, quale asseritamente viene considerata dal requirente la notifica a mezzo posta, e l'irregolarità delle notifiche per posta, occorre a questo punto considerare che, da un lato, non sussiste un principio rilevabile dal quadro normativa che faccia ritenere recessiva o solo residuale ed eccezionale l'utilizzo della notifica a mezzo posta (cfr. la giurisprudenza richiamata dalla comparente, in particolare Cass. n. 27007 del 2023, che conferma il chiaro dato normativo di cui all'art. 26 del DPR n. 602/1973 che consente senz'altro tale modalità di notifica); dall'altro lato, si deve considerare in punto di fatto che del tutto superficialmente e sbrigativamente la sentenza di primo grado del Giudice tributario (e ancor più quella di appello) -entrambe motivate fin troppo succintamente rispetto all'articolato sviluppo della vicenda giudicata- hanno trascurato che le relate di notifica degli atti impositivi richiamate dall'agente della riscossione si riferivano non soltanto a notifiche effettuate a mezzo posta e in busta chiusa. Come, infatti, risulta dalla documentazione prodotta dalla convenuta, è stata provata una realtà molto più complessa e articolata, ossia che l'agente della riscossione aveva effettuato nei confronti del contribuente in più occasioni le notifiche delle (numerose) cartelle di pagamento

propedeutiche agli atti poi gravati in sede giudiziaria dal contribuente (iscrizione ipotecaria n. 7446/2012 e preavviso di fermo dei beni mobili registrati n. 29980201200007757), alcune anche a mani proprie, andate a buon fine, ovvero a mezzo posta con ritiro da parte di soggetto delegato dal medesimo contribuente, come si è detto.

A fronte della dettagliata descrizione delle singole modalità con cui sono state effettuate le singole cartelle di cui era debitore il sig. Bosco nonché, segnatamente, degli indirizzi utilizzati e degli esiti di tale notifiche, non è sufficiente, al fine di fondare un rimprovero di colpa grave nel presente giudizio, neppure la perentoria conclusione cui perviene il giudice tributario di secondo grado, il quale, dopo avere ribadito che il concessionario avrebbe dovuto provare le notifiche allegando le cartelle esattoriali (circostanza smentita dalla giurisprudenza sopra citata), si è limitato a richiamare a fondamento della decisione (applicandola indistintamente alla fattispecie concreta) la giurisprudenza concernente la notifica a mezzo posta in busta chiusa secondo cui è onere del mittente dimostrare in tal caso (a differenza di quanto avviene in caso di notifica per posta tramite plico) il contenuto della busta, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento e il mittente ne contesti il contenuto; ma tale dirimente spunto motivazionale appare, come detto, incoerente con la complessa vicenda sottesa al giudizio e poco aderente ai fatti storici, ove si presti fede (e diversamente non potrebbe essere, non essendo state neppure contestate e tanto meno gravate per querela di falso) alle relate prodotte dalla comparente e alla documentazione allegata in sede di deduzioni difensive nella fase preprocessuale (c.d. Tabella) e nel fascicolo di parte del presente giudizio, che depongono nel senso che almeno una buona parte delle

cartelle (e dei relativi crediti) sono state notificate a mani e non a mezzo posta.

E vieppiù si consideri che come rilevato dalla comparente che il contribuente a seguito della produzione di ADER delle relate di notifica delle cartelle non ha mai proposto motivi aggiunti, né memoria illustrativa, né querela di falso relativamente alle firme anche dallo stesso apposte nelle relate consegnate a mani dello stesso contribuente.

3.3. Pertanto, alla luce delle superiori ragioni si ritiene carente il presupposto della colpa grave ascrivibile alla convenuta e, conseguentemente, la stessa deve essere mandata assolta dagli addebiti ascritti.

Resta assorbita ogni altra questione.

4. Si ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio, attesi i termini di novità della questione trattata, la peculiarità del caso e segnatamente delle statuizioni giudiziali che hanno giustificato l'azione del P.M. per responsabilità c.d. indiretta, la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulle questioni che hanno determinato l'esito del giudizio e la soccombenza della convenuta sulle diverse questioni di rito e preliminari sopra illustrate, con conseguente adeguamento del regolamento delle spese e del principio di causalità alla peculiarità del caso trattato (C. cost. n. 77/2018).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta le domande attoree e, per l'effetto, proscioglie parte convenuta.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.

